



REPERTORIO

D.R.S. n. 67

Maneggio accoglimento Istanza A.U. Società
ECOTEC SICILIA S.r.l. - Impianto eolico
"Fulgatore" nei comuni di Alcamo e Paceco (TP)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 1, u.p., inserito dall'art. 1, comma 38 della legge 6/11/2012, n. 190, secondo cui «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;
- VISTA la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 13 comma 1 che sancisce l'applicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;
- VISTO il parere prot. n. 31999 del 18/4/2013, assunto al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 23/4/2013 al n. 21974, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto propria la tesi del Servizio 3 circa la disciplina di diritto intertemporale, nella misura in cui il D.P.Reg. n. 48/2012 ha fissato come «inderogabile linea di demarcazione all'efficacia delle due discipline successive, l'avvenuta celebrazione alla data di entrata in vigore, della Conferenza di servizi decisoria sul progetto da autorizzare»;
- VISTA la L.R. 20/9/2015, n. 29 recante *Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*, ed in particolare l'art. 3 che sancisce l'applicabilità della legge medesima al procedimento di che trattasi;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 con il quale l'ing. Alberto Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la nota del 29/04/2009, assunta al protocollo del Dipartimento regionale Industria Servizio II in data 27/05/2009 al n. 21073, con la quale ECOTEC SICILIA S.r.l. con sede in Palermo, via Libertà n. 56, C.F. 05759930828 (di seguito *Società*), ha avanzato istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di una centrale eolica della potenza complessiva di 72 MWe, e delle sue opere accessorie, compreso il cavidotto a 20kV, finalizzata alla produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 kV con versamento in sottostazione TERNA in località Fulgatore (TP), da realizzarsi nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco (TP);

- VISTA la nota prot. M_D.ABA001 (pr. I.09.715) del 27/10/2009 acquisita al protocollo della Regione Siciliana, Assessorato Industria – Servizio II, con la quale l'Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. /3^a Regione Aerea, al fine di potere esprimere il proprio parere, ha chiesto alla Società di fornire documentazione;
- VISTA la nota del 24/06/2013, acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Energia in data 16/07/2013 al n. 36476, con la quale la Società ha manifestato il proprio interesse al rilascio del titolo autorizzativo per la realizzazione dell'impianto in argomento e delle opere connesse;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 4/5/2015, trasmesso alla Società ed agli Enti con nota prot. 15235 del 13/05/2015, in occasione della quale si è deciso di rinviare la trattazione di giorni 90, nella considerazione che: il Dip.to Ambiente-Servizio 1 VAS/VIA aveva chiesto una riduzione del numero degli aerogeneratori di oltre la metà rispetto ai 36 pali da 2 MW proposti, una carta dei vincoli aggiornata, una planimetria che individuasse la presenza di impianti di energia rinnovabile nell'intorno di 2-3 km e uno studio di intervisibilità da concordare con la Soprintendenza; la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani aveva chiesto di ricevere una proposta su cui esprimersi completa di relazione paesaggistica e dell'elaborato circa l'intervisibilità dai punti di vista di maggiore interesse culturale; l'ANAS S.p.A. aveva precisato che le torri dovevano essere collocate a una distanza dalla sede autostradale pari all'altezza delle torri eoliche più la distanza di sicurezza secondo l'art. 66 del DPR 495/1992 e che restava in attesa del progetto rimodulato; il Ministero dello Sviluppo economico restava in attesa del progetto rimodulato ai fini dell'espressione del parere di competenza sulle linee elettriche in MT/AT;
- VISTA la nota del 30/7/2015, acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Energia in data 04/08/2015 al n. 26807, con la quale la Società ha trasmesso il Progetto rimodulato secondo quanto stabilito nella Conferenza di Servizi sopra indicata, riservandosi di trasmettere ulteriori elaborati progettuali rimodulati entro 45 giorni tenuto conto della complessità delle modifiche da apportare al progetto medesimo;
- VISTA la nota prot. M_D ABA001 0059112 del 16/12/2015 (pr. II.09.715), acquisita al protocollo di questo Dipartimento dell'Energia in data 30/10/2015 al n. 36620, con la quale l'Aeronautica Militare ha confermato il proprio «parere negativo nell'ambito del procedimento di A.U. alla realizzazione dell'opera in parola»;
- VISTA la nota prot. n. 29566 del 04/08/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha comunicato alla Società l'improcedibilità della pratica a causa della carenza della documentazione prevista, concedendo un ulteriore ultimo termine di giorni 30 spirati i quali l'Amministrazione avrebbe provveduto ad emettere apposito decreto di mancato accoglimento dell'istanza e conseguente archiviazione definitiva della pratica;
- VISTA la nota del 16/08/2016 acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Energia in data 31/08/2016 al n. 31174, con la quale la Società ha parzialmente trasmesso la documentazione richiesta con la sopracitata nota;
- VISTA la nota prot. M_D ABA001 0053767 del 14/11/2016 (pr. II.09.715), acquisita al protocollo di questo Dipartimento dell'Energia in data 16/11/2016 al n. 40490, con la quale l'Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M. /3^a Regione Aerea ha rappresentato quanto segue: «permane la violazione delle prescrizioni cui all'art. 3 comma 3, del D.M. Difesa 19/12/2012, n. 258 e, pertanto, si ribadisce il parere NEGATIVO dell'A.M. circa la realizzazione dell'opera in parola»;
- VISTA la nota prot. n. 41035 del 21/11/2016 con la quale è stata indetta la seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 18/11/2016;
- VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 18/11/2016, trasmesso alla Società e agli Enti con nota prot. 41035 del 21/11/2016, in occasione della quale, visti i pareri acquisiti, tra i quali quello del Dipartimento Ambiente Servizio 1 VAS/VIA che ha chiesto alla Società di valutare la possibilità di eliminare, in funzione della presenza di un altro Parco Eolico già in esercizio, almeno ulteriori n.4 torri eoliche, riservandosi la Società la possibilità di approfondire la richiesta e valutare la convenienza economica di diminuire la potenza dell'impianto in funzione dei cospicui tempi di ritorno dell'investimento e quello negativo dell'Aeronautica Militare ribadito con provvedimento prot. 11-09-715 del 14/11/2016 con il quale si confermavano le violazioni delle prescrizioni di cui all'art.3, comma 3, del D.M. Difesa del 19/11/2012 n. 258 e che la Società si riservava di stabilire contatti con l'Aeronautica Militare per valutare possibili soluzioni progettuali volte a superare la

criticità segnalata dalla stessa e che si decideva di rinviare la trattazione a data successiva ai compiuti adempimenti richiesti alla Società, non superiore, comunque a sessanta giorni previa comunicazione ufficiale;

VISTA la nota M_D ABA001 0020617 del 10/05/2017 (pr. II.09.715), acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Energia in data 17/05/2017 al n. 17878, con la quale l'Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. /3^a Regione Aerea ha rappresentato quanto segue: «permane la violazione delle prescrizioni cui all'art. 3, comma 3, del D.M. Difesa 19/12/2012, n° 258 e, pertanto, si ribadisce il parere NEGATIVO dell'A.M. circa la realizzazione dell'opera in parola»;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 19/05/2017, trasmesso alla Società con nota prot. 19538 del 30/05/2017, nel corso della quale pur avendo la Società rappresentato ancora una volta la propria disponibilità ad attuare una rimodulazione del progetto, è tuttavia emerso che la Società non aveva ancora provveduto a fornire le integrazioni tecniche e documentali richieste da diversi Enti, in particolare l'Ufficio del Genio Civile, la Soprintendenza (che, peraltro, aveva già sollecitato la Società con nota prot. n. 9087 del 3/12/2015), il Servizio 1 VIA/VAS del DRA, il Comune di Trapani, il Mi.S.E. e l'ENAC, per cui persisteva l'incompletezza del progetto anche con riferimento alla documentazione necessaria per l'espressione dei vari pareri di specifica competenza, e nella considerazione che la Società chiedeva un congruo ulteriore termine per fornire le integrazioni richieste al fine di porre in essere un tentativo di superamento del parere negativo espresso dall'Aeronautica Militare, e la Conferenza decideva di accogliere le richieste della Società assegnando alla stessa 90 giorni di tempo al fine di poter esibire le integrazioni necessarie per il proseguimento dell'iter istruttorio, evidenziando che, qualora fossero trascorsi infruttuosamente, l'Amministrazione procedente avrebbe provveduto senza alcun ulteriore indugio, ad attivare le procedure per il mancato accoglimento dell'istanza originaria ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991 e s.m.i.

VISTA la nota del 04/08/2017 acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Energia in data 09/08/2017 al n. 30069, con la quale la Società ha chiesto una proroga di ulteriori 90 giorni del termine per il deposito delle integrazioni progettuali richieste;

VISTA la nota prot. n. 33226 del 07/09/2017, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha comunicato alla Società il diniego della proroga richiesta e l'attivazione delle procedure per il mancato accoglimento dell'istanza, nella considerazione che le motivazioni addotte per acquisire un'ulteriore proroga non risultavano adeguatamente giustificate e tanto meno documentate, e che tale richiesta di ulteriore proroga non poteva essere accolta, specificando che la nota stessa costituiva comunicazione per motivi ostativi sull'accoglimento dell'istanza di A.U., ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1991 nonché dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991, sopra citate e fornendo il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni o documentazione giustificativa;

CONSIDERATO che, nelle more, è pervenuta la sentenza n. 2491/2017, pubblicata il 31/10/2017, con il quale il TAR Sicilia sez II, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto dalla Società considerato che già in data 18/11/2016 era stata riavviata la Conferenza di servizi relativa al procedimento per il rilascio dell'A.U. richiesta;

ATTESO che la Società, a tutt'oggi, non ha fatto pervenire né osservazioni né documentazione giustificativa e che, altresì, non ha comunque proceduto, malgrado il termine di proroga richiesto sia di fatto trascorso, ad esibire il progetto rimodulato al fine di superare il parere negativo dell'A.M. né la documentazione integrativa richiesta dagli Enti in sede di CdS del 19/5/2017;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza di A.U. di che trattasi per manifesta improcedibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, u.p., della legge n. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società ECOTEC SICILIA S.r.l. finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di una centrale eolica della potenza complessiva di 72 MWe, e delle sue opere accessorie, compreso il cavidotto a 20kV, finalizzata alla produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 kV con versamento in sottostazione TERNA in località Fulgatore (TP), da

realizzarsi nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco (TP), non è accolta per manifesta improcedibilità e la relativa pratica definitivamente archiviata.

- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S., nonché comunicato alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 3) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 31 GEN, 2018



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Timmiello)